

CITTA' DI VERBANIA

(Provincia del Verbano - Cusio - Ossola)

Verbale del Collegio dei Revisori dei conti

12/2024-2027 del 16.12.2024

Oggi sedicedicembre duemilaventiquattro (16/12/2024) il Collegio dei Revisori dei conti della Città di Verbania nelle persone dei Signori:

Dott. BOSTICCO GIOVANNI - Presidente;

Dr.ssa DOMENICA POLIMENI - Componente;

Dott. DEBERNARDI ALESSANDRO - Componente;

si è riunito in per esprimere il parere relativo alla proposta di "3^A INTEGRAZIONE DEL PIAO 2024 - 2026 SEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE"

Il collegio esamina la proposta :

- di deliberazione relativa alla 3^A integrazione del PIAO - Sezione 3.3 "Piano triennale di fabbisogno di personale 2024-2026" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 129 del 22/03/2024,
- il prospetto relativo alla verifica del rispetto del limite di spesa del personale in seguito all'integrazione del PIAO 2024-2026 Sezione 3.3 Piano triennale fabbisogno di personale sopra citato;

Il collegio prende atto:

- 1) che L'Organo di Revisione ha già rilasciato parere sul Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2024-2026 (PIAO 2024-2026) approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 22/03/2024, sull'integrazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale relativa alla costituzione dell'ufficio di Gabinetto del Sindaco che prevedeva l'assunzione, ai sensi dell'art. 90 del Tuel, di un funzionario con elevata qualificazione a tempo pieno e determinato per l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e sull'integrazione di n. 1 funzionario con elevata qualificazione a tempo pieno e indeterminato per il settore Avvocatura Comunale iscritto all'Albo degli Avvocati;
- 2) che la programmazione delle assunzioni 2024-2026 del Comune di Verbania è stata predisposta tenendo conto del complesso ed articolato quadro normativo in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali, verificando le possibilità dell'ente di procedere ad assunzioni nel rispetto della normativa vigente, ai sensi dell'art. 33 c. 2 del D.L. n. 34/2019 il "Decreto crescita" del decreto attuativo e della relativa circolare;

Preso atto dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 34/2019 che ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul *turn-over* e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale che dispone quanto segue: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità"



di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visti :

- il D.P.C.M. 17.03.2020 "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni";
- la circolare del Ministero per la pubblica amministrazione del 13.05.2020, esplicativa delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 e relativo D.P.C.M. 17.03.2020 in materia di assunzioni del personale da parte dei comuni;

Verificato che per gli esercizi finanziari 2024-2026, la spesa del personale tiene conto della presente integrazione del PIAO 2024-2026, Sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale :

- che il Comune di Verbania rientra tra i "Comuni Virtuosi", avendo verificato un rapporto spesa del personale/entrate correnti (Rendiconto della Gestione 2023) pari a 23,26%, al di sotto della soglia di cui alla Tabella 1 art. 4, c. 1 del D.P.C.M. 17.03.2020, fascia f) Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti pari al 27% e che pertanto potrà incrementare fino al 2024, la spesa del personale, calcolata secondo le predette definizioni in misura non superiore al valore percentuale indicati, per ciascun anno, nella Tabella 2 dell'art. 5 c, 1 del citato D.P.C.M. (fascia f: 2020: 9%, 2021: 16%, 2022: 19%, 2023: 21% e 2024: 22%);
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 e successive modifiche

ed integrazioni a decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile"; tale arco temporale è stato portato al quinquennio precedente con il D.L. n. 4/2019; che con successiva modifica (art. 14 - bis c. 1 lettera b D.L. n. 4 del 28/01/2019) è stata disposta la possibilità di computare altresì le cessazioni programmate nella medesima annualità in cui le stesse si verificano, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over delle cessazioni programma;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che il limite di spesa del lavoro flessibile dell'ente ammonta a € 226.837,19;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che, ai sensi del comma 557-quater introdotto dal D.L. n. 90/2014, dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Preso atto che il limite di spesa di personale, considerando il personale in servizio e quello che si decide di prevedere nella programmazione dei fabbisogni in relazione alle risorse disponibili in bilancio, nonché il valore finanziario della dotazione organica complessiva di conseguenza determinata, è pari a € 7.184.640,66 (media triennio 2011-2013), al netto delle voci di spesa da escludere ai fini di questo calcolo;

Vista :

- la deliberazione ad oggetto " 3^a integrazione del PIAO - Sezione 3.3 "Piano triennale di fabbisogno di personale 2024-2026"
- il parere tecnico e contabile rilasciato in data 11/12/2024 dal dirigente dell'area organizzativa Risorse umane e organizzazione dott. Domenico d'Apolito ;

Considerato che la proposta di deliberazione analizzata in data odierna prevede l'integrazione del Piano del fabbisogno di personale anni 2024 - 2025 -2026 come da tabella sottostante, dalla quale risulta che verranno attivate anche procedure di valorizzazione del personale dipendente dell'ente attraverso procedure di progressione verticale :

3 ^A INTEGRAZIONE PIAO SEZ 3.3 PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE ANNO 2024 -				
N. POSTI	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1,00	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione -Segreteria Organi Istituzionali	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1	Istruttori/ex cat. C	Istruttore amministrativo contabile - Politiche Giovanili e Sport	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato

PROGRAMMAZIONE ANNO 2025				
N. POSTI	AREA/ex CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione – SUAP	Progressione verticale art. 13 CCNL 2019-2021	A tempo pieno e indeterminato
1	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione – Nidi d'Infanzia	Progressione verticale art. 13 CCNL 2019-2021	A tempo pieno e indeterminato
1	Istruttore/ex cat. C	Istruttore/ex cat. C Segr.Gen.-trasp.-Servizi tecnici	Progressione verticale art. 13 CCNL 2019-2021	A tempo pieno e indeterminato
1	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione – Controllo di Gestione – Contabilità	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
0,5	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione – Coordinatore Pedagogico Politiche sociali e Asili Nido	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A part-time 18 ORE tempo indeterminato
0,5	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione – Sviluppo servizi sociali progettazione	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A part-time 18 ORE tempo indeterminato
1	Istruttore/ex cat. C	Istruttore Amministrativo – SUAP	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
2	Istruttori/ex cat. C	Agente di Polizia Municipale	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1	Istruttori/ex cat. C	Istruttore Tecnico – LL.PP.	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1	Istruttori/ex cat. C	Istruttore Tecnico – Edilizia privata.	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1	Istruttori/ex cat. C	Istruttore amministrativo linguistico – Turismo	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1	Operatori esperti	Operaio –Manutenzioni	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo part-time e indeterminato
12				

PROGRAMMAZIONE ANNO 2026				
N. POSTI	AREA/ex CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	MODALITA' DI COPERTURA	TIPOLOGIA - TEMPO
1	Funzionari con elevata qualificazione/ ex D	Funzionario con elevata qualificazione Farmacista – Farmacia Comunale	Mobilità esterna, scorrimento graduatorie o concorso pubblico	A tempo pieno e indeterminato
1				

Il collegio prende atto :

1. del rispetto dei presupposti normativi per poter procedere all'assunzione di personale previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026, richiamati nella proposta di deliberazione sopra indicata e che gli stessi verranno verificati prima di procedere alle assunzioni nello stesso previste;
2. della copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2024-2026 della spesa del personale per le assunzioni previste nel Piano triennale del fabbisogno di personale 2024-2026;
3. del rispetto del vincolo in materia di spesa del personale relativo all'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 che, ai sensi del comma 557-quater introdotto dal D.L. n. 90/2014, dispone che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

Il collegio, pertanto, esprime

PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "3^a integrazione del PIAO – Sezione 3.3 "Piano triennale di fabbisogno di personale 2024-2026" come nella premessa meglio specificato.

Letto, confermato e sottoscritto:

Dott. Giovanni Bosticco

Dr.ssa Domenica Polimeni

Dott. Debernardi Alessandro



